

COMUNE DI BARDI

Provincia di Parma

c.a.p 43032

Codice fiscale 00486500341

Tel: 0525/71321-16

Fax: 0525/71044

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA

Art. 1 – Finalità

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Bardi (in seguito, per semplicità, denominato *ente*), del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, per semplicità, denominato *broker*), ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. N. 209 del 07/09/2005.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'ente gli interventi necessari al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Le prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, sono di seguito elencate:

- a) individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti la specifica attività dell'ente, nonché dell'attività della dirigenza e dei responsabili di area e di procedimento;
- b) predisposizione di una proposta di programma assicurativo, contenente l'analisi delle coperture esistenti e l'individuazione di quelle occorrenti per l'ottimizzazione delle garanzie assicurative, e finalizzato alla limitazione dei costi a carico dell'ente;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, e/o di nuove esigenze dell'ente, e/o di innovazioni legislative;
- d) assistenza continuativa all'ente in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- e) elaborazione e presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- f) esecuzione e gestione delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'ente, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurati, variazioni contrattuali, etc.;

- g) supporto all'ente nello svolgimento delle gare per l'affidamento di contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito, etc.), controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto in sede di gara, eventuale relazione riportante le valutazioni sulle offerte presentate e l'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;
- h) gestione dei sinistri attivi e passivi dell'ente, con:
- assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistro (eventualmente predisponendo appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali della denuncia);
 - verifica e quantificazione dei danni;
 - assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa;
 - tempestiva messa a disposizione dell'ente dello stato dei sinistri, per ciascuna copertura;
 - analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione successiva dell'ente ovvero la revisione delle polizze esistenti;
- i) consulenza e assistenza agli uffici preposti dell'ente per l'effettuazione dell'inventario e della stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;
- j) formazione, informazione e consulenza al personale dell'ente, addetto o coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- k) supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture organizzative dell'ente, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
- individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di disciplinare;
 - problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- l) svolgimento del servizio, senza oneri a carico dell'ente, conformemente al progetto tecnico-organizzativo prodotto in sede di gara, anche relativamente alle eventuali attività aggiuntive offerte.

Il servizio comprenderà altresì l'intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicurative contraenti, quindi l'ente provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie.

Restano d'esclusiva competenza dell'ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;

- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per le gare relative all'affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Art. 3 – Durata ed esclusività dell'incarico

L'incarico avrà durata triennale con decorrenza dal _____ e fino al _____

Durante tale periodo, l'ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico.

Art. 4 – Compensi del Broker

I compensi del Broker, saranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, secondo la misura offerta in sede di gara

RAMO	Provvigione %
Ramo RCA (e auto rischi diversi)	
Rami diversi da RCA	

L'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo, dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Art. 5– Oneri a carico del broker

Il broker, nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente disciplinare, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- dovrà garantire soluzioni che siano concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcun'operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del precedente articolo 3.

In particolare, il broker s'impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente disciplinare e non ancora chiusi a tale data.

Il broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209 del 07/09/2005 in quanto applicabile, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Art. 6 – Obblighi a carico dell'ente

L'ente s'impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

Art. 7 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

In conformità con quanto disposto dagli articoli 420 e 421 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante «*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*», il pagamento dei premi avviene su presentazione del creditore presso gli sportelli del Tesoriere dell'ente. Qualora il broker opti per modalità agevolative di pagamento (es. bonifico bancario), i costi dell'operazione rimarranno a suo carico, fermo restando il totale discarico dell'ente dall'obbligazione ed il relativo diritto ad ottenere la quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all'ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

Art. 8 – Registrazione del contratto

La presente scrittura privata è da registrarsi in caso d'uso e tutte le spese di stipula e di eventuale registrazione sono a carico del broker.

Art. 9 – Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli art. 110/112 del D. Lgs. 209/2005. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il broker dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Art. 10 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 11 – Risoluzione e recesso

L'ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso sia dichiarato fallito.

È fatto salvo ogni diritto dell'ente di procedere per i danni subiti.

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di 90 giorni, da effettuare a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento. In caso di recesso, l'ente non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del broker.

Art. 12 – Clausola compromissoria e foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente disciplinare sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dall'ente, uno dal broker ed il terzo di comune accordo tra le parti

o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma.

Gli arbitri giudicheranno “pro bono et aequo”, senza alcuna formalità procedurale ed il loro lodo avrà forza di sentenza tra le parti. Le spese seguiranno la parte soccombente e saranno anticipate, se del caso, dalla parte più diligente.

Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto per le quali si presenti ricorso all’Autorità Giudiziaria, il foro territorialmente competente è quello di Parma.

Art. 13 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente disciplinare.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello stato italiano.